

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

7 settembre 2015

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sulla petizione 18 maggio 2015 presentata da Giorgio Ghiringhelli, Losone, sottoscritta da 975 persone, "Lo Stato si assuma i costi procedurali e legali dei cittadini che si difendono in casa propria dai malviventi"**

La petizione inoltrata al Gran Consiglio dal signor Giorgio Ghiringhelli e cofirmatari è stata assegnata alla scrivente Commissione per essere esaminata.

La petizione, scaturita dalla problematica dei furti avvenuti, e che tuttora avvengono in particolar modo nella fascia di confine con l'Italia, solleva la questione della legittima difesa, in particolar modo dell'eccesso di quest'ultima e dell'assunzione dei costi legali e processuali ad essa connessi.

Come giustamente scritto nella petizione, un'eventuale modifica del Codice penale svizzero, in particolare degli artt. 15 e 16 CP, è di competenza del Parlamento federale e non di quello cantonale. A quest'ultimo viene chiesto di elaborare ed approvare le necessarie modifiche legislative affinché lo Stato si assuma, nel limite del possibile, tutti i costi legali e processuali a carico dei cittadini accusati di eccesso di legittima difesa contro malviventi penetrati illecitamente nelle loro abitazioni a scopo di furto, rapina o aggressione.

Nel merito, la Commissione precisa che l'assunzione da parte dello Stato dei costi legali e processuali a carico di un imputato, è regolamentata dalla legge sull'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio (LAG)<sup>1</sup>, dal suo regolamento d'applicazione<sup>2</sup> e da quello sulla tariffa e per la fissazione delle ripetibili<sup>3</sup>. L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi finanziari per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG) e si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all'esenzione dalle tasse e spese processuali e all'ammissione al gratuito patrocinio (art. 3 LAG).

In considerazione di quanto precede, non appare sensato modificare la menzionata legge e i suoi regolamenti, in particolare i criteri per l'ammissione o meno all'assistenza giudiziaria, unicamente a favore di chi si è reso colpevole di eccesso di legittima difesa contro malviventi penetrati illecitamente nelle loro abitazioni per rubare. La modifica proposta con la petizione creerebbe una disparità di trattamento nei confronti di chi commette altri reati. Inoltre, tutt'oggi chi è accusato di eccesso di legittima difesa e non è in grado di tutelare i suoi diritti, poiché privo dei mezzi finanziari necessari, ha diritto

<sup>1</sup> atto n. 3.1.1.7 della raccolta delle leggi vigenti del Canton Ticino.

<sup>2</sup> atto n. 3.1.1.7.3 della raccolta delle leggi vigenti del Canton Ticino.

<sup>3</sup> atto n. 3.1.1.7.1 della raccolta delle leggi vigenti del Canton Ticino.

affinché lo Stato si assuma i costi procedurali e di patrocinio. Estendere tale diritto anche a chi può economicamente sostenere tali costi, farebbe inutilmente lievitare i costi a carico dello Stato.

\* \* \* \* \*

Per i motivi sopra elencati, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha deciso di non entrare nel merito della petizione e propone al Gran Consiglio la sua archiviazione.

Per la Commissione petizioni e ricorsi

Sabrina Gendotti, relatrice

Aldi - Ay - Beretta Piccoli - Cedraschi -

Filippini - Fonio - Frapolli - Gianella -

Guscio - La Mantia - Lurati I. - Lurati Grassi -

Patuzzi - Pellanda - Schnellmann

Annessa: Petizione 18 maggio 2015